



COMUNE DI CUGGIONO
(PROVINCIA DI MILANO)

DA RESTITUIRE ALLA
POLIZIA LOCALE CUGGIONO

COPIA

Area: **AREA POLIZIA LOCALE**

Ufficio:

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 12/10/2011

OGGETTO:

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 70/2011, CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2011.

IL RESP. AREA POLIZIA LOCALE

F.to RAG. MANDUCI ROBERTO

Visto di copertura finanziaria

Copia conforme all'originale

IL RESP. AREA POLIZIA LOCALE
RAG. MANDUCI ROBERTO



IL COMANDANTE

PREMESSO che il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, all'articolo 7 stabilisce alcune misure per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese stabilendo che:

- “Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni”;
- “a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica”;
- “il coordinamento degli accessi è affidato al comune, che può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio”;
- “gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre”;
- “gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare”;
- “le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza”;

RILEVATO che in base alle disposizioni sull'organizzazione degli uffici e servizi, nell'Area Polizia Locale vi è la presenza dello S.U.A.P. ed il funzionario competente ha in capo entrambe le funzioni e relative responsabilità;

RILEVATO che la Polizia Locale, per svolgere il compito istituzionale assegnatogli dalla legge regionale n. 4/2003 (attività di ispezione in materia di polizia amministrativa locale) può effettuare controlli sulle pratiche istruite nonché accessi nei locali delle imprese che possono essere così classificati:

- accessi richiesti dagli uffici del comune perché necessari alla definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese con istanze, segnalazioni certificate di inizio attività e atti similari finalizzati all'avvio, alla modificazione o alla cessazione dell'attività d'impresa (commerciale, di somministrazione, artigianale, di servizio, di intrattenimento, ecc.);
- accessi per verifiche di carattere tributario locale;
- accessi richiesti da cittadini singoli o associati o da loro rappresentanti per verificare presunte violazioni di natura amministrativa o penale;
- accessi di iniziativa del Servizio di Polizia Locale nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela, in generale, dei cittadini e, in particolare, dei consumatori;

CONSIDERATO che attualmente il maggior numero di attività di carattere economico vengono avviate mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sulla quale la vigente normativa (art. 19 della legge n. 241/90) consente la verifica di quanto dichiarato entro un termine massimo di giorni sessanta;

DATO ATTO che la presente Amministrazione ha deliberato di gestire lo S.U.A.P. in forma associata fra i Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Casorezzo e Cuggiono, affidando altresì alla società partecipata Euro.PA srl, in qualità di Struttura Unica Decentrata, lo svolgimento dell'istruttoria delle pratiche presentate nei suindicati Comuni, nei termini e secondo le modalità indicate nel regolamento attuativo sottoscritto dai Comuni associati;

EVIDENZIATO che, in base all'art. 9 del predetto Regolamento attuativo, i Responsabili SUAP comunali sono tenuti ad organizzare l'attività di controllo circa l'analogia tra quanto dichiarato nella SCIA e nelle documentazione allegata rispetto agli atti acquisiti dalla Struttura Unica Decentrata e alla normativa vigente;

VISTO quanto sancito dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

DATO ATTO che il presente ufficio ha stabilito di effettuare i controlli, con accesso nei locali o luoghi in cui operano le imprese, limitatamente a:

- 10% delle istanze/SCIA/comunicazioni presentate e che tale campione deve essere estrapolato, con il criterio di 1 ogni 10, dalla lista degli atti registrati al protocollo generale della Struttura Unica Decentrata;
- che oltre ai predetti controlli a campione, la Struttura Unica Decentrata e gli uffici comunali coinvolti nel procedimento richiederanno a questo Comando di Polizia Locale controlli nei seguenti casi:
 - allorché la superficie dell'attività, in fase di sua prima attivazione, sia stata dichiarata dall'interessato avente un'estensione prossima o pari al limite massimo consentito dalla normativa vigente;
 - allorché sia necessario verificare la sorvegliabilità dei locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande;
 - allorché sia necessario verificare l'esistenza e la tipologia dei fondi agricoli i cui prodotti sono messi in vendita dai medesimi imprenditori agricoli;
 - allorché il Responsabile nominato ne dia impulso adeguatamente motivato;

RICHIAMATI l'articolo 13 e seguenti della legge n. 689/81 che disciplinano il procedimento sanzionatorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed il vigente Statuto Comunale;

RILEVATO che, al fine di non gravare inutilmente sullo svolgimento dell'attività di impresa, è necessario procedere alle verifiche delle richieste di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, per la verifica di presunte violazioni di natura amministrativa o penale, solo se presentate in forma scritta, sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla certa identità dell'esponente, analogamente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 333, comma 3, del c.p.p.;

CONSIDERATO che è necessario individuare criteri cui attenersi per predisporre, con cadenza bimestrale, l'elenco nominativo delle imprese cui accedere per i controlli di cui ai punti precedenti;

VISTO il decreto di nomina del Sindaco in data 14.01.2011 (delibera di G.C. n. 2 del 13.01.2011) di assegnazione delle funzioni di coordinatore con potere di firma degli atti emanati dalla P.L. allo scrivente, quale Responsabile dell'Area Vigilanza, fino al termine del mandato del Sindaco – Atto di indirizzo;

RITENUTA, pertanto, la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 29.03.2011 avente per oggetto "Esame ed approvazione bilancio di previsione 2011, relazione revisionale e programmatica 2011/2013 e bilancio pluriennale 2011/2013";

D E T E R M I N A

1) di individuare i seguenti criteri per la programmazione, a livello bimestrale, degli accessi presso i locali e i luoghi ove operano le imprese:

- a) accessi necessari alla definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese per:
 - controlli sulle pratiche SCIA per inizio, modifica e cessazione dell'attività economica;
 - controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni di legge per le attività economiche sottoposte al procedimento domanda-autorizzazione, successivamente all'inizio dell'attività;
 - altri controlli adeguatamente motivati dal sottoscritto responsabile del procedimento.

- b) accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, relative a presunte violazioni di natura amministrativa o penale, solo se presentate in forma scritta, sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente, analogamente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 333, comma 3, del c.p.p.; gli esposti saranno inseriti nell'elenco bimestrale successivo alla data di arrivo risultante dal protocollo generale, salvo richieste che possono avere priorità se inerenti attività soggette particolari situazioni o soggette ad un termine.
- c) accessi finalizzati alla tutela dei diritti dei consumatori.
- 2) di escludere dalla programmazione i seguenti accessi:
- a) secondo le indicazioni dell'art. 7 del D.L. n. 70/2011, sono esclusi dalla programmazione gli accessi per:
- repressione dei reati;
 - tutela della salute;
 - tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - tutela dell'igiene pubblica;
 - tutela della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica; dove nella categoria "tutela della salute" si intendono compresi anche gli accessi effettuati per il controllo dell'inquinamento acustico, mentre nella categoria "tutela della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica" sono compresi:
 - gli accessi in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per la verifica del rispetto dei criteri di sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. n. 564/1992, nell'esercizio dell'attività;
 - gli accessi in tutti i locali e i luoghi autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche per il controllo della normativa vigente in materia di prevenzione sul consumo degli alcolici;
 - gli accessi in tutti i locali e i luoghi dei pubblici esercizi in genere per il controllo della normativa vigente in materia di prevenzione del gioco d'azzardo;
- b) i controlli sugli operatori del settore commercio su area pubblica in forma itinerante ed imprenditori agricoli in forma itinerante, in quanto sono situazioni estemporanee e non prevedibili;
- c) i controlli decisi dal Responsabile dell'Area Polizia Locale con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;
- 3) che il sottoscritto funzionario Responsabile dell'Area disponga, con apposito provvedimento avente cadenza bimestrale, l'elenco nominativo delle imprese nelle quali accedere nel rispetto dei criteri sopra descritti e che tale provvedimento sia inviato entro il termine di ogni mese per la pubblicazione all'Albo Pretorio per la pubblicazione sul sito istituzionale;
- 4) che la presente determinazione ha carattere sperimentale, attesa l'assoluta novità della disciplina normativa cui dà attuazione, con validità di anni uno e che, comunque, potrà essere modificata in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di legittimità od opportunità;
- 5) di riservarsi di coinvolgere nella programmazione le aziende ed agenzie regionali e locali (ASL e ARPA) e gli altri organi di polizia operanti sul territorio, come disposto dall'art. 7, comma 2, lettera a) punto 2), qualora tali soggetti intendano effettuare controlli ed accessi non rientranti nelle materie di espressa esclusione legislativa (repressione dei reati, tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica);
- 6) che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del Comune in quanto l'attività di cui sopra ricade nell'ambito delle competenze istituzionali;
- 7) di trasmettere copia della presente determinazione al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio virtuale